

Gabriella Magri – Vincenzo Mainardi

IL NUOVO FASCICOLO DELL'OPERA

SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO

AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 (T.U.S.L.)
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106



CD-ROM INCLUSO

MODELLI DI FASCICOLO CONFORMI ALL'ALLEGATO XVI DEL D.LGS. 81/2008

TERZA EDIZIONE


GRAFILL

Gabriella Magri, Vincenzo Mainardi
IL NUOVO FASCICOLO DELL'OPERA

ISBN 13 978-88-8207-452-4
EAN 9 788882 074524

Professione Sicurezza, 22
Terza edizione, novembre 2011

Magri, Gabriella <1962->

Il nuovo fascicolo dell'opera : software per la redazione del fascicolo ai sensi D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sicurezza lavoro) e D.Lgs. 106/2009/ Gabriella Magri, Vincenzo Mainardi. - 3. ed. - Palermo : Grafill, 2011.

(Professione Sicurezza ; 22)

ISBN 978-88-8207-452-4

1. Infortuni sul lavoro - Prevenzione. 2. Cantieri edili - Sicurezza.

I. Mainardi, Vincenzo <1959->

344.450465 CDD-22

SBN Pal0237598

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di novembre 2011

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 - 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Sommario

RINGRAZIAMENTI	p.	6
INTRODUZIONE	"	7
1. IL D.LGS. 81/2008 E LA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO	"	9
1.1. Le nuove regole della sicurezza sul lavoro	"	9
1.2. Il nuovo ruolo del datore di lavoro committente e l'articolo 26 dedicato all'appalto	"	11
1.3. L'edificio sicuro nelle fasi di costruzione, di utilizzo, di manutenzione, di ristrutturazione.....	"	12
2. IL FASCICOLO DELL'O ERA	"	15
2.1. Cos'è il fascicolo con le caratteristiche dell'opera.....	"	15
2.2. L'Allegato XVI e i contenuti del fascicolo	"	15
2.3. Cenni al Documento U.E. 26 maggio 1993 – il progettista e il fascicolo	"	18
2.4. Chi e quando deve redigere il fascicolo	"	19
2.5. Doveri e responsabilità del datore di lavoro committente.....	"	21
2.6. Il futuro del fascicolo dell'opera: stato dell'arte dell'elaborato oggi e domani.....	"	22
3. IL PIANO DI MANUTENZIONE E IL FASCICOLO DEL FABBRICATO	"	24
3.1. Fascicolo dell'opera e piano di manutenzione nei LL.PP.	"	24
3.2. Cenni al fascicolo del fabbricato	"	24
4. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "NUOVO FASCICOLO DELL'O ERA"	"	26
4.1. I contenuti del CD-R M allegato.....	"	26
4.2. Requisiti minimi hardware e software	"	26
4.3. Procedura per la richiesta della password utente.....	"	27
4.4. Procedura di installazione per gli utenti Microsoft Windows	"	27
4.5. Procedura di installazione per gli utenti Macintosh	"	28
4.6. Procedura per la registrazione del software.....	"	28
4.7. Utilizzo del software in ambiente Microsoft Windows.....	"	28
4.8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh	"	30

5. COM IL RE UN “F.O.” UTILIZZANDO IL SOFTWARE NUOVO FASCICOLO DELL’O ERA	p.	32
5.1. Compilare il fascicolo	”	32
5.2. L’area operativa ed il modello di F.	”	32
5.3. Testi in colore blu: indicazioni utili per compilare il fascicolo	”	33
5.4. Un semplice modello di DUVRI	”	34
5.5. Uso professionale del software “Nuovo Fascicolo dell’opera”	”	34
5.6. Raccomandazione per la consegna.....	”	34
5.7. L’area di consultazione	”	35
6. ESEM IO DI FASCICOLO DELL’O ERA	”	37
6.1. Il modello di F. . per la ristrutturazione di un edificio residenziale	”	37
7. RASSEGNA NORMATIVA (ARTE I): IL D.LGS. 81/2008 (NUOVO T.U.S.L.)	”	85
7.1. Breve introduzione ed elenco delle parti consultabili in rassegna	”	85
7.2. Sommario dei titoli e degli allegati al T.U.S.L.	”	86
7.3. Titolo I – Principi comuni.....	”	88
7.4. Titolo II – Luoghi di lavoro.....	”	102
7.5. Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro	”	103
7.6. Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili	”	110
7.7. Titolo V – Segnaletica	”	129
7.8. Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi	”	131
7.9. Titolo VIII – Agenti fisici (rumore, vibrazioni)	”	132
7.10. Titolo IX – Sostanze pericolose (amianto)	”	139
7.11. Titolo XIII – Disposizioni finali (abrogazioni)	”	144
7.12. Gli allegati utili per i cantieri temporanei o mobili – l’Allegato XVI	”	145
8. RASSEGNA NORMATIVA (ARTE II): ALTRE NORME, DETERMINAZIONI, ARERI E ATTI DI INDIRIZZO ER LA SICUREZZA NEL C TIERE EDILE	”	192
8.1. Allegato II al Documento U.E. 26 maggio 1993	”	192
8.2. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Il piano di manutenzione dell’opera nei lavori pubblici	”	198
9. LE DOMANDE IÙ FREQUENTI SULL’F.O.	”	200
10. INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE: QUICK REFERENCE (ISTRUZIONI RA IDE)	”	203

Indice delle tabelle

<input type="checkbox"/>	TABELLA 1	I principali riferimenti per l'applicazione della "Direttiva cantieri" ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.).....	p.	10
<input type="checkbox"/>	TABELLA 2	Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m., articolo 26 sull'appalto).....	"	12
<input type="checkbox"/>	TABELLA 3	Il Fascicolo dell'opera (F. .) nella vita dell'"edificio sicuro".	"	14
<input type="checkbox"/>	TABELLA 4	Il Fascicolo dell'opera ai sensi dell'Allegato XVI.	"	17
<input type="checkbox"/>	TABELLA 5	Le cinque fasi per la corretta compilazione del Fascicolo dell'opera.....	"	19
<input type="checkbox"/>	TABELLA 6	L'obbligo di redazione del Fascicolo dell'opera (F. .).....	"	20
<input type="checkbox"/>	TABELLA 7	Vita dell'opera e gestione dell'F.	"	21
<input type="checkbox"/>	TABELLA 8	Schema ipotetico per lo sviluppo di un fascicolo semplificato, funzionale all'edificio a destinazione esclusivamente residenziale.	"	23
<input type="checkbox"/>	TABELLA 9	Il modello di F. . contenuto nel software "Nuovo Fascicolo dell'opera".....	"	33
<input type="checkbox"/>	TABELLA 10	Titoli ed allegati del T.U.S.L. riportati in Rassegna normativa nel presente Capitolo 7.	"	85
<input type="checkbox"/>	TABELLA 11	Le domande più frequenti.....	"	200
<input type="checkbox"/>	TABELLA	Software quick reference.....	"	203

Ringraziamenti

Per la preziosa collaborazione si ringraziano gli ingegneri Emanuele Spaggiari e Marcello Conti, che hanno pazientemente revisionato i modelli di fascicolo dell'opera e le tabelle esplicative.

Introduzione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L., in seguito riformato dal D.Lgs. 106/2009) il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" o "F.O." come è più brevemente chiamato, ha acquisito un'importanza che in precedenza non aveva.

In primo luogo, con il T.U.S.L. ogni operazione di lavoro (e tra queste anche le manutenzioni successive alla realizzazione di un'opera edile) deve avvenire in condizioni generali di sicurezza. Il committente che ordina un intervento su di un'opera edile non può quindi fare a meno di mettere a disposizione delle imprese o del coordinatore (se nominato) le informazioni utili contenute nel fascicolo dell'opera.

In secondo luogo, in assenza di F.O. il titolo edilizio viene sospeso! Sussiste quindi un obbligo inderogabile (e motivato, anche se a prima vista può sembrare che non sia così) a redigere il fascicolo in fase di progettazione.

Di fronte alla maggiore importanza che il fascicolo ha assunto, abbiamo voluto rendere subito disponibile ai coordinatori ed ai progettisti un prodotto in grado di soddisfare l'esigenza di chi deve compilare un F.O. conforme ai nuovi requisiti di legge. Questa seconda edizione riveduta e corretta si ripropone agli utenti più ricca oltretutto aggiornata ai sensi del correttivo promulgato con D.Lgs. 106/2009.

Fedeli alla tradizione dell'editore Grafill, con questo volume e con l'allegato CD abbiamo ritenuto di soddisfare l'esigenza di una manualistica moderna e integrata allo strumento informatico, espressamente dedicata alla compilazione del fascicolo dell'opera.

Il **manuale** si pone come uno strumento di riferimento, necessario per inquadrare i diversi obblighi imposti dalla legislazione e la più recente evoluzione tecnico-normativa. Il testo ha quindi recepito i contenuti del T.U.S.L. ed illustra con chiarezza i principali obblighi relativi all'F.O. (contenuti del fascicolo, chi e quando deve compilarlo, aggiornamento del fascicolo, etc.)

I contenuti del **CD** svolgono una funzione complementare, finalizzata ad agevolare la stesura dell'F.O. in conformità all'Allegato XVI al T.U.S.L.

Merita un cenno il fatto che il fascicolo a tutt'oggi è ancora un elaborato "giovane" e che pertanto ha senz'altro bisogno di approfondimenti e precisazioni in merito sia ai contenuti che all'utilizzo. Non abbiamo trascurato questo aspetto, contribuendo con alcune osservazioni tecniche alle possibili modifiche che in futuro si potranno apportare a questo documento, e che senz'altro si riveleranno di interesse per i coordinatori professionisti.

Per tutti questi motivi, diamo alle stampe il "Nuovo Fascicolo dell'Opera – III edizione" sicuri di offrire ai coordinatori un valido strumento per la redazione di questo documento obbligatorio.

Ottobre 2011

G i autori e 'editore

Il D.Lgs. 81/2008 e la nuova sicurezza sul lavoro

1.1

Le nuove regole della sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹ con le previste modifiche recate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (decreto correttivo), ha raggiunto forma compiuta e come noto reca il nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in attuazione della delega di cui alla Legge 123/2006.

Il decreto “81” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, mentre il testo coordinato con le modifiche apportate dal succitato decreto correttivo (“81-bis”) è attualmente vigente essendo entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Come accenneremo nei capitoli successivi, oltre all’opera di riordino il T.U.S.L. ha operato anche un significativo processo di riforma, che viene anche a interessare l’applicazione del fascicolo dell’opera della cui redazione trattiamo in questo libro.

Il D.Lgs. 81/2008 s.m. ha sostituito (abrogandole) le principali leggi fondamentali in materia di sicurezza emanate negli anni ’50, così come le più recenti leggi di recepimento delle direttive comunitarie europee emanate negli anni ’90.

Sono quindi definitivamente cancellate dal nostro ordinamento i decreti legislativi 626/1994 e 494/1996, così come i “vecchi” D.P.R. 547/1955, 164/1956, etc.

Già nel primo anno di applicazione, la portata del nuovo provvedimento è apparsa subito evidente agli operatori del settore, che rinviamo all’articolo 304 del T.U.S.L. per l’elenco completo delle abrogazioni (per la consultazione cartacea del T.U.S.L. vedi la Rassegna normativa al Capitolo 7).

Il T.U.S.L. si articola in 13 titoli che sviluppano complessivamente 306 articoli, e reca complessivamente 51 allegati. Non è evidentemente il caso di esaminare qui per intero il nuovo testo, operazione che esige un esame profondo ed una trattazione articolata.

Per i professionisti coordinatori per la sicurezza, che hanno l’esigenza concreta di redigere il “fascicolo dell’opera” (in precedenza detto “fascicolo tecnico” o “fascicolo delle informazioni utili”) in conformità alle nuove regole, può essere però utile un inquadramento generale della norma, oltre ad un’analisi di alcuni capi ed articoli di particolare importanza.

Il Titolo I, capo III, disciplina la gestione della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, mutuando dal previgente D.Lgs. 626/1994 obblighi e funzioni delle principali figure² come:

- datore di lavoro;
- preposto, lavoratori;
- installatori, progettisti;
- medico competente;

oltre a scopo e funzioni di:

- servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

¹ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

² Per l’individuazione di queste figure vedi l’articolo 2 – *Definizioni*.

ed alla disciplina (importantissima ed in gran parte riformata) degli:

- obblighi connessi ai contratti d'appalto (articolo 26).

I Titoli II e III sono dedicati rispettivamente ai luoghi di lavoro ed all'uso delle attrezzature e dei dpi.

Il Titolo IV, di fondamentale importanza per i lettori del "Nuovo Fascicolo dell'opera", è dedicato ai cantieri temporanei e mobili (è qui che viene imposto l'obbligo del piano di sicurezza).

I Titoli che seguono riguardano una serie di aspetti tecnici particolari:

- la segnaletica (Titolo V);
- la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
- i videoterminali (Titolo VII);
- gli agenti fisici, quali il rumore e le vibrazioni (Titolo VIII);
- le sostanze pericolose, tra cui l'amianto (Titolo IX);
- il rischio biologico (Titolo X);
- le atmosfere esplosive (Titolo XI);

ed in chiusura:

- le disposizioni in materia penale (Titolo XII) e le disposizioni finali (Titolo XIII).

TABELLA 1 – I principali riferimenti per l'applicazione della "Direttiva cantieri" ai sensi del T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 s.m.).

Materia	Parte del T.U.S.L. che disciplina la materia	Note
Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili	Titolo IV (<i>Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili</i>)	Il Capo I recepisce la "Direttiva cantieri"; il capo III riporta le sanzioni.
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile	Allegato X	I lavori che comportano l'assoggettamento al Titolo IV sono pressoché invariati rispetto alla normativa previgente.
Elenco dei lavori che comportano rischi particolari	Allegato XI	L'elenco dei lavori che comportano rischi particolari è rimasto pressoché invariato rispetto alla normativa previgente.
Notifica preliminare	Allegato XII	I contenuti sono pressoché invariati; da precisare Codice Fiscale / Partita IVA dei diversi soggetti (per una identificazione senza equivoci).
Prescrizioni di sicurezza nei cantieri (logistica di cantiere)	Allegato XIII	I contenuti sono stati parzialmente aggiornati rispetto alla normativa previgente.
Contenuti dei corsi per coordinatore	Allegato XIV	Col D.Lgs. 81/2008 i corsi sono stati di fatto riformati nei contenuti; N.B.: è confermata la validità dei corsi pregressi; sono previsti verifica finale e aggiornamento quinquennale
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri (Regolamento "piani di sicurezza")	Allegato XV	I contenuti sono di fatto i medesimi già elencati nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento piani di sicurezza); il D.P.R. 222/2003, pur superato in quanto un'altra norma ha disciplinato la materia già trattata, non risulta tra le norme abrogate.
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (fascicolo con le caratteristiche del cantiere)	Allegato XVI	L'Allegato XVI ridefinisce lo schema di riferimento per la compilazione del fascicolo. L'Allegato II al Documento U.E. 26-05-1993, rimane comunque valido in relazione alle istruzioni, anche se è superato relativamente al modello recato.
Idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi	Allegato XVII	Elenco degli elementi obbligatori che il committente deve esaminare ai fini della valutazione di idoneità tecnico-professionale (ITP)

Il T.U.S.L., con il Titolo IV, è oggi la norma di recepimento nella nostra legislazione della cosiddetta “Direttiva cantieri”. La stesura della nuova norma ha portato numerose novità, relative sia alla sfera del committente (e dei coordinatori) che alla sfera delle imprese. Inoltre, come ovvio, la normativa risulta completamente riordinata e per avere un quadro sintetico dei riferimenti al testo del D.Lgs. 81/2008 ed agli allegati può essere consultata la Tabella 1.

1.2

Il nuovo ruolo del datore di lavoro committente e l'articolo 26 dedicato all'appalto

L'articolo 26 si intitola “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” e fa parte del Titolo I.

L'articolo 26 è a nostro avviso particolarmente importante, in quanto si vengono a definire alcuni principi generali che di fatto interessano tutti i luoghi di lavoro e tutti i datori di lavoro e lavoratori. Dalla lettura dell'articolo 26, integrata con il resto del decreto ed anche con alcune recenti norme previgenti ed in particolare con la Legge 123/2006, si possono desumere una serie di elementi che costituiscono di fatto le linee ispiratrici innovative in materia di sicurezza del lavoro.

In sintesi, queste linee possono essere così descritte:

- a) nel mondo del lavoro la realtà della grande industria in cui si sviluppa tutta la filiera della produzione, eseguita dai lavoratori dipendenti, è in gran parte superata; il nuovo modello produttivo-industriale prevede che anche in un unico luogo di lavoro siano normalmente coinvolte ditte diverse (per inciso questo modello è affine a quello dell'industria delle costruzioni, basato su appalto e subappalto);
- b) l'organizzazione del lavoro si configura come più complessa, e la responsabilità della sicurezza non può più gravare sui singoli datori di lavoro, ma deve essere articolata come un sistema che vede al vertice la figura del “datore di lavoro committente”;
- c) all'intero mondo del lavoro (e quindi anche al di fuori dell'edilizia) si applicano anche se in modo diverso e più semplice una serie di modalità normative-operative proprie del settore edile, dove furono introdotte nel 1996 con il D.Lgs. 494/1996;
- d) tra queste modalità evidenziamo, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del DUVRI (per la valutazione e l'abbattimento dei rischi interferenti); l'obbligo di dare adeguate informazioni in materia di sicurezza ai propri appaltatori/subappaltatori; l'obbligo di appaltare a ditte con adeguata idoneità tecnico-professionale (ITP); evidenziamo inoltre che questi appaltatori/subappaltatori devono avere compiuto la valutazione dei rischi (DVR) e devono dimostrare la propria regolarità contributiva (con il DURC);
- e) la distinzione fondamentale tra lavoratore dipendente (il quale in ogni sua attività è sempre garantito dal datore di lavoro, che deve averlo formato e informato, che deve dimostrarne l'idoneità sanitaria, etc.) e il lavoratore autonomo (il quale, proprio in quanto “autonomo” era in precedenza escluso da ogni meccanismo di garanzia), a seguito dell'evoluzione di cui al punto a) si è fatta più labile;
- f) tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi), a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma operanti su un luogo di lavoro, devono operare in condizioni di sicurezza ed avere adeguati requisiti di idoneità sanitaria, formazione e informazione, dotazione di d.p.i., etc.;
- g) la filiera della sicurezza, così come quella della produzione, deve essere garantita dalla figura di vertice nella piramide organizzativa e delle responsabilità, ovvero il datore di lavoro committente;
- h) ogni contratto d'appalto, anche per servizi diversi dai lavori edili, deve essere corredato e comprensivo dell'importo dei costi per la sicurezza del lavoro; il principio avente valore generale si applica anche in caso di subaffidamento.

TABELLA 2 – Il T.U.S.L. e i principi generali della nuova sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m., articolo 26 sull'appalto).

Casistica interessata	Principio	Note
<i>Filiera produttiva articolata per appalti e subappalti successivi, con più ditte coinvolte.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente La figura al vertice dell'organizzazione produttiva (datore di lavoro committente) deve governare a cascata la gestione della sicurezza. 	Il principio è affine all'organizzazione della sicurezza nel settore edile, con il committente al vertice della "piramide delle responsabilità".
<i>Più ditte o lavoratori autonomi che operano in un unico luogo di lavoro.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Le interferenze Prevenire i rischi derivanti dall'interferenza; l'onere grava sul datore di lavoro committente. 	La prevenzione dei rischi da interferenza avviene con il DUVRI, che di fatto è una valutazione dei rischi e piano di coordinamento.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'idoneità tecnica Chi appalta o subappalta un lavoro deve verificare l'idoneità di chi è chiamato a eseguire il lavoro. 	L'idoneità tecnico-professionale deve essere valutata dal soggetto appaltante.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Idoneità e formazione per tutti i lavoratori Tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) devono operare in condizioni di adeguata formazione e informazione, idoneità tecnico-professionale, idoneità sanitaria alla mansione, etc. 	La distinzione (che permane) tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo non esime dal rispetto delle condizioni minime di idoneità citate a fianco; il lavoratore autonomo è soggetto ad obblighi affini a quelli del lavoratore dipendente.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi della sicurezza La sicurezza è obbligatoria e ogni affidamento deve prevedere stima e corresponsione dei "costi della sicurezza". 	Anche in questo caso i "costi della sicurezza", già applicati nel settore edile, vengono estesi obbligatoriamente a tutto il mondo del lavoro.
<i>Ogni appalto e subappalto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regolarità contributiva Non possono essere affidati lavori a chi non può dimostrare la propria regolarità contributiva. 	Il DURC è obbligatorio per ogni appalto; gli enti previdenziali possono rivalersi sui soggetti appaltanti che non hanno acquisito il DURC degli appaltatori.

1.3

L'edificio sicuro nelle fasi di costruzione, di utilizzo, di manutenzione, di ristrutturazione

Il quadro sopra descritto interessa ovviamente anche l'edilizia e l'edificio. È ben noto che nella fase di costruzione la sicurezza è governata dalla "Direttiva cantieri", recepita nel Titolo IV del T.U.S.L.; ma quello che è importante è che l'opera edile nella sua intera vita si configura continuamente come luogo di lavoro; di conseguenza il datore di lavoro committente (o "i" datori di lavoro committenti, poiché nel tempo possono esservene diversi) deve garantire sempre per quanto di sua competenza che i lavori possano svolgersi in condizioni di sicurezza.

In questo quadro generale assume una funzione importante il fascicolo dell'opera.

Riepiloghiamo questo ruolo e funzione in relazione alle diverse fasi.

Fase di progettazione

La redazione del fascicolo rientra nelle attività generali di redazione del progetto e si configura come uno dei terreni di confronto tra il progettista (o i progettisti) dell'opera ed il coordina-

tore per la sicurezza. Se l'ambito di confronto e verifica principali sono la progettazione dell'opera ai fini della migliore pianificazione dei lavori e del cantiere, non meno importante è la progettazione dell'opera con soluzioni tecniche ed architettoniche che permettano (anche in relazione alla sicurezza) la migliore pianificazione dei futuri interventi manutentivi o di sanatoria, ed anche quelli straordinari legati ad eventuali ristrutturazioni dell'opera.

La redazione del fascicolo, compiuta dal coordinatore con l'aiuto sostanziale del progettista (vedi al riguardo anche il capitoletto 2.3 più avanti), diviene il principale momento di verifica della completa e corretta dotazione dei dispositivi di sicurezza dell'edificio.

Fase di utilizzo

L'edificio deve essere normalmente fruibile in sicurezza anche durante la normale attività d'esercizio ed in assenza di lavori manutentivi.

La fruibilità dell'edificio in sicurezza è senz'altro uno degli obiettivi prioritari di progetto. Importanti documenti utili ai fini della sicurezza sono allegati o catalogati nel fascicolo (documenti di progetto, tra cui impianti, vie di fuga ed evacuazione, etc.).

Fasi di sanatoria e manutenzione

In relazione a queste fasi il fascicolo assolve appieno le sue funzioni principali. Intendiamo come fasi di sanatoria e/o manutenzione quei lavori con i quali si interviene per porre rimedio a guasti dell'edificio e delle sue parti o – in maniera programmata – per mantenere quelle parti che esigono interventi periodici.

A fronte di questo quadro, e cioè a fronte di lavori la cui necessità è valutabile già in fase di progettazione dell'opera (soprattutto in relazione ai lavori programmabili ma anche per la presenza di parti, macchine, impianti, che possono andare soggetti a vizi o a guasti) il fascicolo deve senz'altro:

- individuare la possibile esposizione al rischio;
- prevedere le misure per eliminare o abbattere questo rischio.

Di conseguenza, il fascicolo individua in relazione alla tipologia di intervento le misure integrate nell'edificio (e cioè i dispositivi di sicurezza inclusi nell'edificio stesso, come ad esempio il sistema di accesso alla copertura, passerelle, parapetti, che possono permettere di raggiungere ed operare in sicurezza su gruppi frigoriferi, antenne o altri apparecchi posizionati su di un tetto inclinato) o quelle accessorie (come ad esempio una piattaforma da prendere a nolo per operare in posizioni non diversamente raggiungibili in sicurezza).

Avvalendosi del fascicolo, le ditte operanti sull'edificio avranno a disposizione una prima valutazione del rischio (eventualmente da integrare) ed una indicazione di misure di sicurezza.

Fase di ristrutturazione

Intendiamo come fase di ristrutturazione quei casi in cui l'opera edile è soggetta a pesanti interventi che ne modificano in tutto o in parte le caratteristiche (a prescindere dalla classificazione dell'intervento).

In questo caso è evidente che i lavori configurano la fattispecie del cantiere edile e sono pertanto assoggettati al Titolo IV. Di conseguenza verosimilmente essi saranno soggetti all'attività del coordinatore e quindi ad una pianificazione della sicurezza.

Le informazioni sull'edificio contenute nel fascicolo costituiscono le basi per chi – progettista e d.l., coordinatore per la sicurezza – è chiamato ad intraprendere l'attività di pianificazione/controllo della sicurezza nel cantiere.

TABELLA 3 – Il Fascicolo dell’opera (F.O.) nella vita dell’“edificio sicuro”.		
Fase e casistica	Attività del proprietario-committente	Note – F.O. e altri soggetti coinvolti
<i>Progettazione di nuova opera.</i>	L’F. . viene compilato per la prima volta in questa fase. Prima della fine della progettazione il committente riscontra la corretta progettazione delle misure di sicurezza per i futuri interventi, e l’avvenuta compilazione del fascicolo.	Il coordinatore (col supporto del progettista) compila il fascicolo.
<i>Esecuzione di nuova opera.</i>	In caso di varianti che comportano diversa esposizione al rischio, il committente sollecita l’adeguamento delle misure e dell’F. .	Il coordinatore (col supporto del direttore dei lavori) aggiorna il fascicolo.
<i>Utilizzo dell’opera.</i>	Nel normale utilizzo dell’opera, anche in assenza di lavori edili, il committente consulta il fascicolo e lo rende disponibile alle ditte chiamate a intervenire sull’immobile.	Le ditte affidatarie di lavori (anche non soggetti a Titolo IV) ricevono le informazioni utili contenute nell’F. .
<i>Sanatoria e manutenzione.</i>	Nei lavori che non comportano nomina del coordinatore, il committente fornisce alle ditte l’F. .	Le ditte affidatarie di lavori edili o civili per sanatoria e manutenzione, nei quali non sia nominato il coordinatore, esaminano con attenzione le informazioni utili contenute nell’F. ., al fine del corretto utilizzo delle misure di sicurezza in dotazione.
<i>Manutenzione straordinaria / ristrutturazione / ampliamento.</i>	Il committente fornisce al coordinatore ed al progettista l’F. .	Il progettista tiene conto delle informazioni utili già disponibili per il progetto dell’intervento sull’opera, così pure fa il coordinatore nel redigere il PSC; successivamente il coordinatore provvede (sempre con l’ausilio del progettista) all’aggiornamento dell’F. . che sarà poi consegnato al committente.